



29/04/2019

prot. n. 1324/4.1.q/1289

## PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Istituto Comprensivo 3 di Modena (di seguito denominato IC3)

E

Gulliver Società Cooperativa Sociale - sede legale in Via Galileo Galilei n. 168 P.IVA 02370870368 - Iscrizione Albo Regionale E.R. Coop. Sociali n. 002222/97.

"Realizzazione attività educative in continuità scuola d'infanzia - scuole primarie

## dell' I.C. MODENA 3"

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, e in particolare l'articolo 21, che conferisce alle istituzioni di ogni ordine e grado l'autonomia scolastica;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del sistema di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (c.d. "La Buona Scuola");

VISTO altresì l'articolo 1, comma 57, della citata legge n. 107 del 2015 che prevede che le scuole debbano promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nelle Indicazioni nazionali del primo ciclo in particolare per quanto riguarda la promozione e la diffusione della pratica sportiva;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche ai sensi del citato articolo 21 della legge n. 59 del 1997 che, tra l'altro, finalizza l'autonomia organizzativa volta alla realizzazione della flessibilità, della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 20 marzo 2009, n. 89, concernente la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione:

## Articolo 3 (Condizioni generali)

Il presente Protocollo d'intesa non attribuisce alle Parti alcun diritto in merito a brevetti, diritti d'autore, marchi registrati, marchi commerciali o marchi di servizi dell'altra Parte. Nel caso in cui le Parti intendessero riconoscere diritti sulla loro proprietà intellettuale o iniziare attività che possono dar luogo ad uno sviluppo congiunto di proprietà intellettuale le Parti concordano di stipulare separati accordi scritti che delineeranno i diritti di ciascuna Parte su tale proprietà intellettuale.

Ciascuna delle Parti concorda di sostenere gli impegni reciproci di cui all'articolo 2 per l'intera durata del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 4 (Comunicazione e visibilità del Protocollo)

Le Parti concordano di garantire un'adeguata visibilità al presente Protocollo d'intesa.

Le Parti possono promuovere piani di comunicazione relativi alle attività di cui al presente Protocollo d'intesa congiuntamente o singolarmente e nell'ambito di proprie iniziative di comunicazione, con preventiva informazione e relativa approvazione dall'altra Parte.

Le Parti si danno espressamente atto che la diffusione di qualunque iniziativa connessa al presente Protocollo d'intesa attraverso i canali di comunicazione istituzionali ha carattere puramente informativo e non costituisce condizione di preferenza né di esclusività in favore della stessa Gulliver Società Cooperativa Sociale.

I.C. MODENA 3

Articolo 5 (Comitato paritetico)

Per il coordinamento, l'attuazione e lo stato di avanzamento di tutte le iniziative derivanti dagli impegni di cui all'articolo 2, si svolgeranno periodici incontri tra rappresentanti di IC3 e Gulliver Società Cooperativa Sociale.

Articolo 6 (Durata e recesso)

Il presente Protocollo d'intesa ha la durata di tre anni a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. Ciascuna Parte potrà recedere dal presente Protocollo d'intesa dandone comunicazione all'altra Parte con preavviso scritto di almeno tre mesi. Resta esclusa qualsiasi pretesa a titolo di indennità e/o indennizzo a causa di tale recesso, nonché la possibilità di rinnovo automatico del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 7 (Trattamento dei dati)

1. Le Parti convengono che nell'ambito delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa, non si prevedono trattamenti di dati personali. Qualora si preveda trattamento di dati personali per le attività di volta in volta concordate ai sensi degli articoli 2 e 5, le Parti agiranno in osservanza dei principi di legge previsti in materia.

Modena, 29/04/2019

ISTITUTO COMPRENSIVO 3 MODENA

Direle Bourg

GULLIVER SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

/Massimo Ascari

Daniele Barca